

DELIBERA N. 171/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) IN PERSONA DELL'ONOREVOLE
LORENZO CESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RCS MEDIA GROUP
SPA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28
(CORRIERE DELLA SERA – EDIZIONE DEL 17 FEBBRAIO 2013)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 21 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";

VISTO l'esposto presentato in data 19 febbraio 2013 (prot. n. 9712) dal soggetto politico UDC, in persona dell'onorevole Lorenzo Cesa, con il quale è stata segnalata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte del quotidiano Il Giornale (Società Europea di edizioni S.p.A.) asseritamente realizzatasi nell'ambito di un articolo intitolato “- 7 giorni al voto. Cosa dicono i sondaggi”, pubblicato il 17 febbraio 2013. In particolare, il segnalante lamenta l'elusione del divieto di cui al combinato disposto dell'art. 8 della legge n. 28/2000 e dell'art. 7 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, da parte dell'articolo in esame;

VISTA la memoria della società RCS Media Group spa, editrice del quotidiano Corriere della Sera del 20 febbraio 2013 (prot. 10080) in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 19 gennaio 2013 (prot. n. 9748), nella quale si espone, in sintesi, quanto segue:

- lo stesso esponente ricorda l'interpretazione recentemente fatta propria dall'Autorità del regolamento applicativo della normativa vigente in materia di diffusione di sondaggi in periodo elettorale: infatti, in ben tre casi analoghi sono stati archiviati gli esposti presentati dalla medesima forza politica;

- l'articolo oggetto di contestazione rientra perfettamente nella casistica individuata, in quanto il giornalista riferisce un intervento pubblico di Silvio Berlusconi, coadiuvato da Angelino Alfano, nel corso del quale entrambi hanno riferito della situazione dei partiti concorrenti, in particolare sostenendo che *“nei sondaggi la coalizione di Mario Monti è vicina al 10%”*;

- l'intervento viene impiegato dal giornalista al solo fine di indicare tutti i sistemi che i partiti usano per aggirare il divieto di diffusione dei sondaggi;

- nell'articolo non sono diffusi i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori;

- non vi è stata violazione della normativa, bensì l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di informare i lettori su quanto i candidati dicono, dichiarazioni sulla cui attendibilità l'elettore medio è in grado di svolgere le proprie valutazioni, in considerazione del fatto che è improbabile che un politico riferisca sondaggi negativi per il suo partito;

- il quotidiano ha tenuto quella condotta che l'Autorità ha più volte ritenuto legittima, *“non certo frutto di un'interpretazione lasca, ma di un corretto temperamento degli interessi in gioco”*;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità *“verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare”* e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge 28/2000, secondo il quale *“l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1”*, e che tale disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, cui la delibera n. 666/12/CONS espressamente rinvia;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 28/2000 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

CONSIDERATO che l'articolo 7 comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che *“ Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.”*;

RILEVATO che il quotidiano Il Corriere della Sera, edizione del 17 febbraio 2013, ha pubblicato a pagina 2 un articolo dal titolo: *“I leader alla battaglia dei sondaggi”*. In apertura dell'articolo, il giornalista dà conto dell'esistenza del divieto di legge. A suo giudizio, tuttavia, tale divieto *“viene facilmente aggirato con un risultato paradossale: i sondaggi circolano ovunque nei palazzi della politica e della finanza e gli unici a non averne conoscenza sono gli elettori. Eppure la norma è semplice e chiara. Ma come spesso accade basta dare uno sguardo alla sanzione prevista in caso di violazione (articolo 10) per comprendere che la regola può essere disattesa senza conseguenze drammatiche per i trasgressori.....l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione dell'articolo 8 ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio...”*. L'articolo riporta poi il contenuto di dichiarazioni di alcuni leader politici su percentuali di sondaggi *“formalmente non diffondibili”*;

CONSIDERATO che la *ratio* del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, sancito dall'art. 8 della legge 28/00, è quella di preservare l'indipendenza e l'autonomia di

giudizio dell'elettore, evitando che lo stesso possa divenire destinatario passivo di determinate informazioni suscettibili di influenzarne l'orientamento nell'imminenza del voto;

CONSIDERATO che l'articolo oggetto di segnalazione, ancorché riporti dichiarazioni di esponenti politici su percentuali di sondaggi, non appare tuttavia diretto ad eludere il citato dettato normativo in quanto lo stesso commenta in maniera critica le pratiche di aggiramento del divieto recato dall'art. 8 della legge 28/2000 e, dunque, non appare idoneo a realizzare influenza sull'orientamento di voto degli elettori;

RAVVISATA, per i motivi di cui sopra, l'insussistenza della violazione dell' art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000;

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto di cui in premessa.

Roma, 21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Maurizio Dècina

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci